Sent. n. 102/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati:

Michele Oricchio Presidente

Eugenio Musumeci Giudice

Michele Minichini Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74449 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Visconti Pasquale nato il 26.11.1961 a San Michele di Serino (AV) e ivi residente alla via Viaticale (VSCPQL61S26I034B), rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Di Martino (gerardo.dimartinoavvocatiavellinopec.it).

Letti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 16.1.2025, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Alessandra Polese, il relatore Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero il SPG Flavia Del Grosso e per Visconti Pasquale l'avv. Gerardo Di Martino.

Fatto

1. Con atto depositato in data 3 settembre 2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio Visconti Pasquale, dipendente del Comune di San Michele di Serino (AV), per chiederne la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio erariale della complessiva somma di € 5.401,79 oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio, a titolo di danno diretto pari alla retribuzione indebitamente percepita, di danno all'immagine e di danno da disservizio, a seguito di condotte di ingiustificato assenteismo.

La Procura evidenziava che a seguito della segnalazione del 30.1.2024 emergeva che il convenuto, nonostante avesse timbrato la presenza in servizio con il badge, si era allontanato dalla sede di lavoro senza giustificato motivo percependo comunque la retribuzione. Al riguardo elencava nel dettaglio i giorni e l'arco temporale in cui il dipendente si era allontanato, precisando che l'assenza dal lavoro non era giustificata da un permesso ore o da ferie e che le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune avevano filmato l'allontanamento.

Per tale illecito comportamento di falsa attestazione della presenza in servizio il Comune, ai sensi dell'art. 55 quater del Decreto legislativo 30.3.2001 n. 165, provvedeva prima alla sospensione cautelare senza stipendio del dipendente (prot. n. 556 del 24.1.2024) e poi al

licenziamento senza preavviso (prot. n. 2216 del 4.4.2024).

Nella fase preprocessuale, in riscontro all'invito a fornire deduzioni ritualmente notificato, il convenuto inviava note difensive del 28.8.2024 a seguito delle quali la Procura considerava comunque sussistenti tutte le componenti strutturali dell'illecito erariale.

Pertanto, per tali condotte, l'attore erariale chiedeva la condanna per il danno patrimoniale pari alle ore pagate in assenza di effettiva prestazione lavorativa (€ 262,61), per il danno all'immagine ai sensi dell'art. 55 quinquies del Decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 in considerazione della manifesta lesione alla reputazione del Comune (€ 5.000,00), nonchè per il danno da disservizio (€ 139,18).

2. Con il Decreto del 12.9.2024 ai sensi dell'art. 131 c.g.c. (rito monitorio) il Presidente della Sezione, previo assenso della Procura erariale, fissava in € 2.000,00 la somma da pagare da parte di Visconti in favore del Comune per la definizione del giudizio, concedendo trenta giorni per l'accettazione della determinazione presidenziale. I trenta giorni, però, decorrevano senza alcuna accettazione.

3. Con la memoria di costituzione del 27.12.2024 la difesa di Visconti rappresentava che il convenuto al rientro in ufficio da un lungo periodo di malattia a seguito di ictus, aveva riscontrato da parte dei superiori e dei colleghi atteggiamenti di isolamento e di inattività, nonché era stato destinatario di numerosi e non giustificati procedimenti disciplinari.

Tanto premesso la difesa rilevava che il Visconti non si era mai assentato arbitrariamente dal posto di lavoro, avendo sempre giustificato l'assenza o con l'invio di mail di richiesta di permesso ovvero con certificazione medica.

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle pretese attoree.

4. All'udienza del 16.1.2025 la Procura ribadiva che il convenuto si era allontanato dal posto di lavoro senza giustificazione e che rispetto alle giornate prese in considerazione erano state sempre riscontrate immotivate ore di assenza dall'ufficio; il difensore del convenuto, dopo aver ricordato le precarie condizioni di salute in cui versava il Visconti nei periodi contestati dalla Procura, si riportava a quanto rappresentato nell'atto di citazione.

In tale stato la causa passava in decisione.

Diritto

1. Il giudizio in esame riguarda l'azione di responsabilità amministrativo-contabile instaurata dalla Procura erariale di questa Corte nei confronti di Visconti Pasquale, dipendente del Comune di San Michele di Serino (AV), per chiederne la condanna, a titolo di dolo, al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di € 5.401,79 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per condotte di ingiustificato assenteismo.

2. Nello specifico l'attore erariale ha contestato al convenuto l'ingiustificato allontanamento dal posto di lavoro nei seguenti giorni

del mese di gennaio 2024: il giorno 16 dalle ore 8.24 alle 8.37, dalle ore 10.11 alle 10.14 e dalle 11.16 alle ore 12.40; il giorno 17 dalle 9.23 alle 9.44 e dalle 9.49 alle 12.21; il giorno 18 dalle 9.23 alle 11.15 e dalle 12.50 alle 13.09; il giorno 19 dalle 10.17 alle 11.43; il giorno 22 dalle 8.33 alle 9.38 e dalle 11.02 alle 13.08.

Diversamente, per la difesa di parte convenuta nei suddetti contestati periodi il Visconti: in data 16.1.2024 dalle ore 10.30 alle ore 12.25 si era recato presso il centro di Riabilitazione Australia (v. attestato del Centro); per il giorno 17.1.2024 aveva inviato richiesta di permesso per motivi di salute; in data 18.1.2024 aveva certificato che dalle ore 9.30 alle 11.00 si trovava presso lo studio della dott.ssa De Feo (v. certificazione); per il giorno 19.1.2024 non si sarebbe mai allontanato dal posto di lavoro; per il giorno 22.1.2024 aveva inviato richiesta di permesso con mail del 19.1.2024.

Nelle residue ore il Visconti ha rappresentato di essersi recato presso la casa dei genitori, situata a 150 m. dal Comune, per improvvise esigenze personali, collegate al suo precario stato di salute.

A tale ultimo riguardo la difesa di Visconti ha evidenziato che, dopo un lungo periodo di malattia (dal 21.10.2020 al 5.5.2022 per un ictus emorragico), lo stesso era stato dichiarato idoneo al servizio con una serie di limitazioni tra cui quella di essere collocato in un ufficio possibilmente al piano terra per evitare l'uso delle scale ovvero in un luogo dotato di barriere architettoniche (nota prot. 3060 del 16.5.2022

del Comune con allegate prescrizioni del medico del lavoro).

In data 20.2.2023 il Visconti aveva comunicato al Comune una serie di disagi in quanto l'ufficio assegnato era posto vicino a un bagno per disabili privo degli standard di sicurezza con richiesta di intervento dell'Asl: questa, con i verbali del 27.6.2023 e del 18.12.2023, aveva riscontrato diverse violazioni alla disciplina sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, impartendo una serie di prescrizioni, con successiva irrogazione, in data 16.1.2024, di una sanzione pecuniaria a carico del Sindaco.

Ebbene, dall'attento esame della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene che, pur sussistendo l'elemento strutturale della responsabilità amministrativo contabile sotto il profilo della condotta antigiuridica, non è ravvisabile il contegno doloso del convenuto necessario per poter integrare un addebito di responsabilità amministrativa, secondo quanto prescritto dall'art. 21 del D.L. 16.7.2020 n. 76 e s.m.i.

Il Collegio non esclude, almeno in parte, la sussistenza del comportamento illecito di ingiustificato assenteismo, in quanto risulta che il Visconti, nonostante gli avvertimenti (nota del 12.7.2022 del responsabile del servizio Tecnico del Comune), si è allontanato dalla sede di lavoro, dopo aver attestato la presenza, senza avvertire preventivamente il diretto superiore in violazione dell'art. 97 del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi.

Nonostante ciò, però, il Collegio non ravvisa la sussistenza necessaria dell'elemento soggettivo del dolo.

Al riguardo l'art. 21 del DL 16.7.2020 n.76 ratione temporis prevede che "All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "*La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.*"

Ebbene, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del dolo (prima parte), la suddetta previsione normativa impone al Giudice di accertare non soltanto la volontà della condotta del soggetto agente posta in essere in violazione degli obblighi di servizio, ma anche degli effetti della stessa, ossia la volontà dell'evento dannoso.

In questo senso depone chiaramente la stessa relazione illustrativa del D.L. n. 76 del 2020, laddove afferma che "*in materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei*

conti, la norma chiarisce che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto".

Con tale normativa il legislatore, ponendo fine al contrasto interpretativo in ordine all'applicabilità nel giudizio contabile del cosiddetto "dolo contrattuale", ha inteso operare la trasposizione del paradigma penalistico in ambito contabile, cosicchè per la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso della responsabilità amministrativa non basta la consapevole violazione degli obblighi contrattuali, ma è espressamente richiesta la prova della volontà dell'evento dannoso.

Pertanto, acquisita la nozione di dolo erariale con evidente derivazione penalistica ex art. 43 c.p., si può affermare che lo stesso è ravvisabile qualora la volontà dell'evento dannoso sia accompagnata alla volontarietà della condotta antigiuridica doverosa, non essendo pertanto sufficiente la consapevole violazione degli obblighi di servizio.

In sostanza il dolo erariale va inteso come lo stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'azione od omissione contra legem, con specifico riferimento alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative e alle sue dannose conseguenze per le pubbliche finanze. Quindi, non risulta sufficiente, ai fini della configurazione

dell’elemento soggettivo doloso, la sola consapevolezza della violazione degli obblighi di servizio (dolo contrattuale), ma è necessaria anche la consapevolezza di ledere terzi (e cioè di agire in danno all’Amministrazione).

Nella fattispecie in esame, essendosi in presenza di un contegno di ingiustificato allontanamento dal posto di lavoro, secondo la prospettazione accusatoria l’elemento doloso risulterebbe ravvisabile in presenza di un comportamento fraudolento preordinato alla violazione intenzionale gli specifici obblighi di servizio e ad ingannare l’amministrazione datoriale in ordine alla presenza in servizio, con il preciso intento di percepire una retribuzione non dovuta in danno all’Amministrazione.

Ritiene invece il Collegio che, in base al compendio probatorio in atti, il contegno di Visconti, peraltro convalescente da lunga malattia, non appaia connotato da una consapevole volontà di porre in essere azioni od omissioni contra legem, con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative e alle sue conseguenze dannose per le pubbliche finanze, avendo lo stesso nella quasi totalità degli allontanamenti dal posto di lavoro (taluni molto brevi) fornito quantomeno una minima giustificazione attraverso una serie di attestazioni e di richieste di permesso inviate ai vertici del Comune.

Tanto è sufficiente per indurre il Collegio a ritenere il convenuto non

pienamente consapevole di percepire la retribuzione non dovuta per il tempo non dedicato al lavoro, nè di arrecare dunque un danno patrimoniale alle casse dell'Amministrazione di appartenenza.

In ultima analisi e per le predette ragioni, nella fattispecie in esame non è ravvisabile il dolo nemmeno nella forma più lieve di dolo eventuale, in cui l'evento non costituisce l'esito finalistico della condotta né è previsto come conseguenza certa o altamente probabile (dolo diretto), ma l'agente si rappresenta un possibile risultato della propria condotta e, ciononostante, si determina ad agire accertando la prospettiva che l'accadimento abbia luogo. Quindi l'adesione psichica dell'agente è dunque rivolta non solo alla condotta illecita e anti-doverosa, bensì anche alle sue conseguenze dannose, che costituiscono un evento accessorio e collaterale non oggetto di volizione diretta e immediata da parte del soggetto agente, che, ciononostante, si autodetermina ugualmente nella propria condotta (accettando la prospettiva di cagionare un danno all'erario) (Corte Conti Sicilia, Sez. App., sent. 22.11.2023 n. 62).

Ebbene sotto tale profilo, non si ravvisa da parte del convenuto una macroscopica divergenza della condotta in concreto tenuta da quella esigibile, né dalla documentazione in atti si ritiene che possa desumersi una consapevole autodeterminazione dello stesso ad agire pur accettando l'eventualità di arrecare un danno, atteso che l'allontanamento è appunto per lo più dipeso dal precario stato di

salute che non può di certo, a parere del Collegio, indurre a ritenere il contegno del convenuto di così elevata intensità da ravvisare il dolo.

Per tali ragioni, in assenza dell'elemento soggettivo minimo richiesto nel periodo di riferimento per consentire la configurazione della responsabilità amministrativo contabile, e atteso che l'art. 21 del D.L. 76/2020 ha limitato temporalmente la responsabilità amministrativo contabile (per i fatti commessi dal 17.7.2020 al 30.4.2025) alle sole condotte dolose dei pubblici dipendenti, con eccezione delle omissive in cui non rientra la fattispecie oggetto del presente giudizio, il Collegio ritiene di dover mandare assolto il convenuto per le condotte contestate dall'attore erariale con riferimento a tutte e tre le partite di danno contestato, ivi compreso anche quello all'immagine che, nel contesto dato e per le condizioni di salute dell'interessato, non potrebbe mai presumersi.

3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale:

- rigetta la domanda attorea e per l'effetto assolve il convenuto;
- dispone il rimborso delle spese legali determinate in € 1.800,00 in favore del convenuto, ponendole a carico del Comune di San

Michele di Serino (AV), oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 16.1.2025.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Michele Oricchio
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18/03/2025

Per Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott.ssa Valentina Tomarchi

(firma digitale)